



COMUNE DI CESARA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

LA NOTA INTEGRATIVA – introduzione -

La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs.118/2001 e dell'art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro e con quelli della restante Pubblica Amministrazione anche ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della Nota Integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. La Nota Integrativa arricchisce il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi, al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte e, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO e LE LINEE GUIDA GENERALI

Il disegno di legge di bilancio è stato presentato al Parlamento nella versione aggiornata il 29/10/2016 ed è in corso ora la procedura da parte delle Camere per la sua approvazione definitiva. Qui di seguito le novità riguardanti le norme di principale interesse per gli Enti Locali:

Il termine di approvazione del bilancio di previsione 2017

Per la prima volta la legge di stabilità definisce direttamente la data di rinvio stabilita dal TUEL al 31/12, presupponendo per tale strada un termine perentorio non più modificabile dal Ministero dell'Interno; nello specifico:

“Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017”

Il blocco dei tributi e delle addizionali comunali

Le attuali disposizioni legislative prorogano di un ulteriore anno le disposizioni previste dalla precedente legge di stabilità 2016, in merito alle aliquote delle imposte locali deliberate dai Comuni, confermando l'esonero della TASI, ossia l'imposta sulle abitazioni principali, che sarà anche quest'anno rimborsata ai Comuni mediante trasferimento del Fondo di Solidarietà Comunale. Resta confermata anche l'impossibilità da parte dei Comuni di istituire e/o variare le imposte. Risulterebbero escluse dal blocco degli incrementi le seguenti fattispecie:

- la tassa sui rifiuti (TARI), istituita dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013) per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, continua a non essere incisa dalle disposizioni sul blocco dei tributi locali.
- gli enti locali in predissesto e dissesto, come deliberati ai sensi, rispettivamente, dell'art. 243-bis e degli artt. 246 e seguenti del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), continuano ad essere esclusi dal blocco delle tariffe imposte.

Il fondo pluriennale vincolato

In coerenza con le disposizioni delle modifiche apportate agli enti locali alla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio, dopo le misure transitorie previste dalla legge di stabilità 2016, la nuova legge di bilancio 2017 prevede che *“per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente”*. Sulla questione si ricorda come la legge di modifica sul pareggio di bilancio per gli enti locali, avesse previsto una situazione di provvisorietà del calcolo dello stesso nel pareggio di bilancio da parte degli enti locali, proprio a fronte di specifici interventi lasciati all'intervento del legislatore nelle varie leggi di stabilità. *L'attuale bozza della legge di bilancio elaborata al momento interviene in tale ambito, riconoscendo la possibile continuazione con le stesse regole tracciate nella legge di stabilità 2016.*

Sanatoria sul fondo pluriennale vincolato 2015

In considerazione delle difficoltà da parte degli enti locali, in merito alla corretta determinazione dell'esigibilità del FPV nell'anno 2015, spesso riportato nell'anno 2016 in violazione dei principi contabili (punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), viene previsto che *“Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 ... per finanziare le*

spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa". Tale possibilità, pertanto, viene concessa solo ed esclusivamente se il bilancio di previsione viene approvato un mese prima rispetto alla nuova data stabilita dalla presente legge di bilancio 2017 che è stata fissata entro il termine del 28/02/2017.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità

Altra problematica sollevata all'indomani dell'approvazione della legge di modifica per gli enti locali sul pareggio di bilancio, riguardava la possibilità di escludere il FCDE, così come previsto nella legge di stabilità 2016. Anche nell'attuale bozza elaborata dal Governo, si prevede che "il prospetto allegato al bilancio di previsione (allegato 9) non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione". Resta sempre inteso che il citato prospetto sia aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro 60 giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione.

Le disposizioni della legge 243/2012 modificate dalle legge 164/2016 in tema di pareggio di bilancio: meccanismo sanzionatorio e meccanismo premiante

La [legge 243/2012](#) che aveva stabilito le regole del pareggio di bilancio per gli enti locali, è stata modificata dalla [legge 12/08/2016 n.164](#) (pubblicata in G.U. 29/08/2016 n. 201), la quale ha previsto per gli enti locali quanto segue:

- l'obbligo del conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. In questo modo sono state eliminati gli equilibri di cassa rispetto a quanto veniva previsto precedentemente;
- l'inserimento del FPV precisando che "Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le

entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali”;

- in caso di mancato conseguimento dei vincoli al pareggio di bilancio è stato previsto che *“Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente ... registri un valore negativo del saldo ..., il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti”;*
- Infine, è stato previsto che con legge dello Stato siano definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
- l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Tale riduzione è applicata nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti;
- nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento (se il mancato conseguimento del saldo è inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali, non si applica la penalità della riduzione dell'1%);
- nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione (se il mancato conseguimento del saldo è inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali, la sanzione si applica al solo personale a tempo indeterminato);
- nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione (se il mancato conseguimento del saldo è inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali, la sanzione si riduce al 10%).

Accanto alle misure sanzionatorie, alcune delle quali mitigate in caso di sfioramento inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali, sono definite alcune misura premiali a partire dall'**anno 2018** con riferimento ai risultati dell'anno precedente, e a condizione del rispetto dei termini perentori di invio della certificazione, ed in particolare:

- in caso di rispetto del saldo obiettivo unitamente a quello di cassa, agli enti locali saranno trasferite entro il 30/07 di ogni anno, a seguito di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, risorse pari agli sforamenti registrati ed incassati dagli enti locali, risorse finanziarie alimentate dalla corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale;
- in caso di spazi finanziari positivi, ma non superiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, nell'anno successivo la percentuale del turn-over, pari al 25% delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, è aumentata al 75% purché il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica come definito dal Ministero Interno (attualmente è il D.M. 24/07/2014 valido per il triennio 2014-2016).

Inoltre:

le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni ed alle linee guida fornite all'interno del **Documento Unico di Programmazione (DUP)** approvato con deliberazione di Giunta Comunale **n. 31 del 26/07/2016**, ratificata con delibera di Consiglio Comunale **n. 18 del 04/10/2016**, tenendo dunque conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2017 e per il triennio 2017/2018/2019.

Alla data di deposito degli schemi di bilancio non risulta effettuata la determinazione del FPV di parte corrente ed in conto capitale derivante dalla gestione esercizio finanziario 2016, che quindi sarà oggetto di successiva variazione nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 175 del D.Lgs. 267/00; pertanto il FPV attualmente iscritto nella parte entrata consegue alle poste iscritte nel riaccertamento dei residui effettuato con deliberazione di Giunta Comunale **n. 11 del 15/03/2016**.

La Giunta Comunale ha poi assunto le seguenti deliberazioni:

n. 36 del 29/11/2016 – “Destinazione per l'anno 2017 dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada. Art. 208 del C.S.”;

n. 37 del 29/11/2016 – “Servizi pubblici a domanda individuale. Individuazione dei servizi e dei costi. Determinazione o conferma nuove tariffe o contribuzioni per l'anno 2017”;

n. 38 del 29/11/2016 – “Programma triennale del fabbisogno del personale anni 2017/2018/2019 e rilevazione delle eccedenze di personale.

n. 39 del 29/11/2016 – “Disciplina tariffaria per l'anno 2017”;

- le previsioni della spesa corrente sono state determinate in misura tale da assicurare il consolidamento e potenziamento della generalità dei servizi in un quadro di eliminazione di sprechi ed inefficienze;

- le previsioni di spesa per il personale di ruolo sono state formulate sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro, dei dipendenti in servizio al 31.12.2016, nel rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e degli altri vincoli in materia, così come dimostrato nell'allegato al Bilancio di previsione;
- è stata verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nell'allegato al Bilancio di previsione finanziario ex D.Lgs. 118/2011;
- lo stanziamento del fondo di riserva ammontante ad **€. 6.000,00** pari allo **1,14 %**, del totale delle spese correnti rientra nei limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs. 267/2000;
- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad **€ 4.500,00** è stato determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., e risulta conforme al valore minimo di legge;
- lo stanziamento del fondo riserva di cassa pari ad **€. 2.000,00** (previsione solo in termini di cassa) corrisponde allo **0,38 %** delle spese correnti e pertanto rientra nei limiti di legge;
- negli stanziamenti dello schema di bilancio in approvazione sono state operate le riduzioni alle spese per relazioni pubbliche, convegni giornate e feste celebrative, mostre, pubblicità e di rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture secondo le diverse percentuali dettate dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e dell'art. 5 comma 2 del D.L.95/2012 come modificato dall'art. 15 c. 1 D.L. 66/14;
- le spese di investimento sono state previste nell'ammontare consentito dalle modalità di finanziamento che si prevede di poter reperire e come meglio descritto nei prospetti indicati successivamente;

Al bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 è allegata la documentazione amministrativa e contabile indicata dall'art. 172 comma 1 D.Lgs. 267/00 e dall'art. 11 comma 3 D.Lgs. 118/2011 relativamente al Bilancio ex modello D.P.R. DPR 194/1996, dalla quale risulta in particolare:

- che sono stati individuati i servizi a domanda individuale definiti ai sensi dell'art. D. M. 31.12.1983 e che gli stessi hanno un livello di copertura pari **al 66,25 %** come dimostrato dal prospetto allegato al bilancio di previsione;
- che il costo complessivo di smaltimento di rifiuti solidi urbani è coperto dai proventi del servizio nella misura del 100% come si evince dalla proposta di piano finanziario in fase di approvazione;
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo art. 11;

Sulla base di quanto sopra esposto, è stato elaborato lo schema di bilancio con le seguenti risultanze finali:

ENTRATA	2017	2018	2019
<i>TITOLO I entrate tributarie</i>	€ 423.820,00	€ 435.820,00	€ 435.820,00
<i>TITOLO II entrate da contributi e trasferimenti correnti</i>	€ 59.350,00	€ 70.350,00	€ 67.450,00
<i>TITOLO III entrate extratributarie</i>	€ 86.765,00	€ 92.615,00	€ 92.615,00
<i>TITOLO IV entrate da alienazioni, trasferimenti capitale...</i>	€ 120.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
<i>TITOLO V entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
<i>TITOLO VI entrate da accensioni di prestiti</i>	€ -	€ -	€ -
<i>TITOLO VII entrate da anticipazione di tesoreria</i>	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
<i>TITOLO IX partite di giro</i>	€ 192.550,00	€ 192.550,00	€ 192.550,00
<i>avanzo di amministrazione applicato</i>	€ -	€ -	€ -
<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 1.132.485,00	€ 1.091.335,00	€ 1.088.435,00
SPESA	2017	2018	2019
<i>TITOLO I spese correnti</i>	€ 522.735,00	€ 549.485,00	€ 547.185,00
<i>TITOLO II spese in c/capitale</i>	€ 120.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
<i>TITOLO III spese per incremento di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
<i>TITOLO IV rimborso di prestiti</i>	€ 47.200,00	€ 49.300,00	€ 48.700,00
<i>TITOLO V chiusura anticipazione di tesoreria</i>	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
<i>TITOLO VI partite di giro</i>	€ 192.550,00	€ 192.550,00	€ 192.550,00
TOTALE	€ 1.132.485,00	€ 1.091.335,00	€ 1.088.435,00

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I postulati del sistema di bilancio, o principi contabili, sono disposizioni tecniche di attuazione e di integrazione dell'ordinamento finanziario e contabile, formulati nel rispetto delle norme e secondo le finalità volute dal legislatore.

Si distinguono in postulati contabili o principi contabili generali e principi contabili applicati.

I postulati contabili costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio.

I principi contabili applicati specificano i singoli istituti definiti nell'ordinamento e identificano i corretti adempimenti in coerenza con le indicazioni generali dei postulati.

I postulati, così come i principi contabili applicati, sono soggetti ad evoluzione nel tempo e conseguentemente a revisione costante da parte del legislatore, al fine di rispondere alle mutevoli esigenze dei destinatari dei bilanci in merito alla qualità dell'informazione e l'attendibilità dei valori espressi, in conformità ai cambiamenti socio-economici del paese.

Il T.U.E.L. all'art. 151 comma 1 individua i postulati che devono essere osservati in sede di programmazione ma che hanno valenza generale e riguardano quindi tutto il sistema di bilancio.

A seguito dell'introduzione del D.lgs. 118/2011 l'articolo 151, così come l'art 162 rubricato "Principi del Bilancio", rimanda l'individuazione dei principi contabili generali ed applicati agli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione **2017-2019** rispettano pertanto i principi contabili che sono il principio dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità e della costanza, della comparabilità e della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio, della competenza finanziaria, della competenza economica, della prevalenza della sostanza sulla forma.

Inoltre con gli allegati 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 vengono confermati per l'anno **2017** gli ulteriori principi contabili definiti "applicati", che sono:

1. Principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1)
2. Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2)
3. Principio contabile applicato della contabilità economica patrimoniale (allegato 4/3)
4. Principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4)

Come disposto dal D.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

*ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE*

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento dei investimenti determinanti;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

In allegato viene presentata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al **31/12/2016**, da cui emerge un risultato di **€. 19.734,54** di cui:

- **€. 2.600,00** vincolato al fondo crediti di dubbia esigibilità,
- **€. 2.081,87** vincolato secondo disposizioni di legge e principi contabili,
- **€. 15.052,67** libero.

INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

Si riporta di seguito il prospetto degli investimenti previsti nel triennio 2017/2019 con la relativa previsione di entrata:

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Realizzazione loculi cimiteriali	Proventi da concessioni loculi	70.000,00		
Interventi vari sul territorio	Proventi OO.UU	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Interventi vari al patrimonio	Proventi usi civici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE		120.000,00	50.000,00	50.000,00

<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Totale Entrata</i>
Proventi delle concessioni edilizie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Proventi da usi civici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Proventi concessioni cimiteriali	70.000,00	-	-	70.000,00
TOTALE	120.000,00	50.000,00	50.000,00	

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In particolare come da disposizioni di legge sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

- **2017 (100%) €. 4.500,00**
- **2018 (100%) €. 4.500,00**
- **2019 (100%) €. 4.500,00**

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito proporzionalmente in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, ertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale vincolato anche a caistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il

valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Alla data di deposito degli schemi di bilancio non risulta effettuata la determinazione del FPV di parte corrente ed in conto capitale derivante dalla gestione esercizio finanziario 2016, che quindi sarà oggetto di successiva variazione nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 175 del D.Lgs. 267/00; pertanto il FPV attualmente iscritto nella parte entrata consegue alle poste iscritte nel riaccertamento dei residui effettuato con deliberazione di Giunta Comunale **n. 11 del 15/03/2016**.

*GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI
ALTRI SOGGETTI*

L'Ente non ha prestato alcuna garanzia a favore di altri soggetti.

ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali	Gestione servizi sociali
Consorzio Unico di bacino	Gestione dei rifiuti

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
Acqua Novara Vco Spa	Gestione servizio idrico integrato